



Direttiva Whistleblowing

Numero	Versione	Data della pubblicazione
1	Pubblicazione	31/07/2024
2	Prima modifica	19/05/2026

Responsabile specializzato	Perito / approvatore		
dr. Marcell Péter Helyes Compliance Officer International	Prof. Dr. Robert Gröning Direttore (Presidente della direzione / CFO)	Lajos Hernádi Direttore (CEO/CTO)	Christoph Palausch Direttore (COO/CSO)

Direttive collegate
Regolamento interno CPO
Codice di condotta
Regolamento di procedura per reclami secondo la legge tedesca sulla catena di fornitura (LkSG)

Panoramica

I.	Definitionen	2
II.	Geltungsbereich	3
1.	Sachlicher Geltungsbereich	3
2.	Personeller Geltungsbereich (Zielgruppe).....	4
3.	Zeitlicher Geltungsbereich	4
4.	Räumlicher Geltungsbereich	4
5.	Hierarchie	4
III.	Hinweisgebersystem	4
1.	Hinweisgeber	4
2.	Meldungen	5
3.	Dokumentation der Meldungen.....	7
4.	Schutz des Hinweisgebers	7
IV.	Datenschutz	9
1.	Datenverarbeitung	9
2.	IT- und Datensicherheit	10
3.	Löschkonzept.....	10
V.	Sonstige Themen	10
1.	Überprüfung des Hinweisgebersystems	10
2.	Länderspezifische Informationen	11
VI.	Liste der Anhänge	11

I. Definizioni

- **Direttiva** si riferisce alla presente Direttiva Whistleblowing.
- **Gruppo OBO Bettermann WELT**: per l'elenco delle aziende del Gruppo OBO Bettermann WELT si veda [qui](#).
- Le **violazioni** sono atti o omissioni che infrangono valori o regole stabiliti nel Codice di condotta del Gruppo OBO Bettermann WELT, nonché atti o omissioni che vengono considerati infrazioni ai sensi del diritto applicabile nel rispettivo Paese.
- Le **informazioni sulle violazioni** sono indizi fondati o conoscenze specifiche in merito a violazioni effettive o potenziali, che sono già state commesse o che molto probabilmente verranno commesse all'interno del Gruppo OBO Bettermann WELT o in relazione ad attività del Gruppo OBO Bettermann WELT, nonché in merito a violazioni tentate o occultate.
- Il **trattamento di dati e di informazioni** sono atti e provvedimenti finalizzati a raccogliere, memorizzare, modificare, integrare, utilizzare, trattare, rendere anonimi, bloccare e cancellare dati.
- Le **segnalazioni** sono comunicazioni in forma orale o scritta in merito a informazioni su violazioni rivolte a uffici appositi interni o esterni (uffici competenti del rispettivo Paese).
- La **persona segnalante o whistleblower** è una persona fisica che comunica o rende note informazioni su violazioni segnalandole agli uffici competenti menzionati nell'Allegato 1 della presente Direttiva (di seguito uffici competenti) oppure a uffici appositi esterni.
- Il **sospetto di irregolarità** è il sospetto di una persona segnalante riguardante la presenza di irregolarità nell'organizzazione in cui la persona stessa lavora o ha lavorato, oppure in un'altra organizzazione con la quale è venuta in contatto a causa del suo lavoro. Tale sospetto deve avere basi ragionevoli risultanti da conoscenze specifiche, che il lavoratore ha acquisito durante il servizio per il proprio datore di lavoro, o da conoscenze che il lavoratore ha acquisito tramite il proprio lavoro in un'altra azienda o in un'altra organizzazione.
- La **segnalazione interna** è una comunicazione in forma orale o scritta in merito a informazioni su violazioni all'interno del Gruppo OBO Bettermann WELT indirizzata agli uffici competenti.
- La **segnalazione esterna** è una comunicazione in forma orale o scritta in merito a informazioni su violazioni indirizzata alle autorità competenti del rispettivo Paese.
- **Divulgazione** indica la possibilità di accedere a informazioni su violazioni da parte dell'opinione pubblica.
- Le **ritorsioni** sono tutti gli atti o le omissioni diretti e indiretti in un contesto lavorativo derivanti da una segnalazione interna o esterna oppure dalla sua pubblicazione e che arrecano o

possono arrecare un danno immotivato alla persona segnalante (ad esempio sospensione, licenziamento ecc.).

- I **provvedimenti conseguenti** sono i provvedimenti adottati da un ufficio competente interno o esterno per verificare la consistenza e l'esattezza di una segnalazione, finalizzati alla prosecuzione della procedura contro la violazione segnalata, all'ottenimento di uno stato di legittimità o alla conclusione del procedimento.
- I **collaboratori** sono tutti i dipendenti, dirigenti, direttori, manager, azionisti, membri senza ruoli amministrativi, lavoratori interinali, volontari e praticanti stipendiati o non stipendiati delle aziende del Gruppo OBO Bettermann WELT.

"Clausola di genere"

Per una migliore leggibilità viene utilizzata la forma linguistica del maschile generico. Si precisa che l'uso della forma maschile deve essere inteso indipendentemente dal genere e non esprime alcuna discriminazione basata sul sesso o alcuna violazione del principio di uguaglianza.

II. Campo di applicazione

1. Campo di applicazione effettivo

Il Gruppo OBO Bettermann Welt si impegna a condurre la propria attività in conformità con i più elevati standard etici e legali. Per questo motivo, qualsiasi violazione del Codice di condotta di OBO sarà trattata con la massima serietà.

Le regole seguenti hanno lo scopo di supportare i collaboratori, il management, i partner commerciali, i clienti e i fornitori ecc. del Gruppo OBO Bettermann WELT e tutti i soggetti potenzialmente interessati (tutte persone fisiche) nel riconoscere, segnalare ed eliminare possibili comportamenti scorretti all'interno del Gruppo OBO Bettermann WELT, e fornire un canale sicuro per le segnalazioni evitando il timore di ritorsioni, con l'obiettivo di rafforzare la cultura della compliance e dello scambio di informazioni all'interno del Gruppo OBO Bettermann WELT.

Comportamenti illegali, immorali o illeciti, o in violazione del Codice di condotta OBO, che il collaboratore o la persona interessata non possano contrastare in autonomia, dovranno essere segnalati a un referente nominato dal Gruppo OBO Bettermann WELT. Tuttavia, il sistema Whistleblowing non è concepito per esprimere lamentele o denunciare genericamente altri dipendenti.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Direttiva atti / informazioni / documenti, a prescindere dalla loro forma o dal supporto tecnico, la cui divulgazione è proibita in considerazione della sicurezza nazionale, della tutela di documenti riservati, della tutela del segreto professionale in ambito legale o medico, della segretezza di delibere giudiziarie e del codice di procedura penale.

2. Campo di applicazione per il personale (destinatari)

La presente Direttiva si applica a tutte le aziende del Gruppo OBO Bettermann WELT e a tutte le persone menzionate ai punti II. 1 e III. 4.

3. Campo di applicazione temporale

La presente Direttiva entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione e si applica fino alla sua revoca.

4. Campo di applicazione geografico

La presente direttiva si applica in tutti i Paesi in cui hanno sede le aziende del Gruppo OBO Bettermann WELT.

5. Gerarchia

Se per singoli ambiti compresi nella presente Direttiva, negli ordinamenti giuridici nazionali applicabili sussistono regolamenti più stringenti, prescrizioni di legge, norme di conflitto ecc., questi hanno la priorità rispetto alle disposizioni di questa Direttiva (ad esempio fattispecie di reato, illeciti amministrativi ecc.).

III. Sistema Whistleblowing di OBO

1. Whistleblower

- (1) Il Gruppo OBO Bettermann WELT incoraggia tutte le persone fisiche a effettuare una segnalazione utilizzando il sistema Whistleblowing del Gruppo OBO Bettermann WELT, qualora si prefiguri una violazione del Codice di condotta del Gruppo OBO Bettermann WELT e la legislazione locale consenta una segnalazione del genere.
- (2) La presente Direttiva non costituisce un obbligo a effettuare segnalazioni. Tuttavia, qualora sussistano vincoli o obblighi normativi, contrattuali o di altro genere a presentare segnalazioni, questi hanno la priorità rispetto alla frase 1.
- (3) Il sistema Whistleblowing serve a ricevere ed elaborare le segnalazioni e a tutelare le persone menzionate al punto 1, nonché le persone menzionate al paragrafo III. 4 "Tutela del whistleblower" contro ritorsioni dovute alla segnalazione. Tuttavia, il sistema Whistleblowing non è disponibile per reclami o richieste generiche. In questi casi, si prega di contattare il nostro servizio clienti tramite il link seguente.

[Contatti](#)

- (4) Le segnalazioni dovrebbero avvenire solo se il whistleblower agisce in buona fede, credendo che le informazioni segnalate siano vere, e se il whistleblower ha ragioni sufficienti per affermare che le informazioni segnalate corrispondono a verità. In caso di dubbio, le informazioni dovranno essere presentate non come fatti, bensì come ipotesi, stime o affermazioni di altre persone. Le segnalazioni fatte in buona fede non comportano ritorsioni.
- (5) Si precisa che whistleblower, i quali in malafede asseriscono fatti non veritieri su altre persone, compiono un atto passibile di pena secondo le norme nazionali o possono incorrere in una sanzione pecuniaria.
- (6) Reclami ai sensi della legge tedesca sull'obbligo di diligenza relativo alla catena logistica (LkSG) vengono trattati secondo la procedura stabilita nella presente Direttiva. Derghe applicate per il trattamento di reclami sono disciplinate da OBO nel corrispondente regolamento di procedura secondo la LkSG. I reclami possono essere inoltrati ai contatti menzionati nell'allegato 1 della presente Direttiva e nell'allegato 1 del regolamento di procedura secondo la LkSG.

2. Segnalazioni

- (1) Le segnalazioni possono essere inoltrate dai whistleblower a uno degli uffici competenti utilizzando i dati di contatto menzionati nell'allegato 1. La presentazione di segnalazioni sulle violazioni non è vincolata ad alcuna forma o lingua particolare. Le informazioni sulle violazioni possono essere presentate dal whistleblower nella lingua madre del suo Paese di origine; l'ufficio competente ne garantisce la traduzione e comunicherà nella lingua madre del whistleblower. In particolare, le segnalazioni possono essere presentate di persona, per telefono, per iscritto o in forma testuale (ad esempio, tramite lettera o e-mail). Per motivi di semplificazione procedurale, si consiglia l'invio per posta elettronica. Per garantire la riservatezza delle comunicazioni postali, si richiede di utilizzare il suffisso "CONFIDENTIAL - OBO Notices". Le rispettive normative nazionali possono prevedere requisiti formali specifici per le comunicazioni, il cui rispetto può andare oltre le disposizioni della presente direttiva.
- (2) Ovviamente gli uffici competenti forniranno una consulenza preliminare alle persone fisiche, ossia prima che esse presentino una segnalazione. Il ricorso alla consulenza non presuppone l'obbligo alla segnalazione, mentre gli uffici competenti sono tenuti a trattare le informazioni ricevute durante la consulenza con la stessa riservatezza prescritta per le segnalazioni.
- (3) Oltre agli uffici competenti menzionati nell'allegato 1, il whistleblower può anche rivolgersi alle autorità esterne indicate nell'allegato 3, in conformità alle direttive di legge del rispettivo Paese. Il Gruppo OBO Bettermann WELT consiglia, tuttavia, di utilizzare innanzitutto l'iter attraverso gli appositi uffici interni (uffici competenti). Si fa presente al whistleblower che alcune normative locali sostengono la tutela del whistleblower stesso solo se egli si è prima rivolto agli uffici competenti interni.
- (4) La segnalazione può essere effettuata anche in forma anonima. Tuttavia, normalmente il whistleblower viene incoraggiato a rendere pubblica la propria identità invece di presentare la

segnalazione nell'anonimato. Ciò perché risulta più complicato approfondire una segnalazione ed effettuare accertamenti completi ed esaustivi se è impossibile o difficile contattare la fonte per ottenere ulteriori informazioni. Se il whistleblower rivela la propria identità può essere più semplice proteggerlo da ritorsioni.

- (5) Il whistleblower riceverà dall'ufficio competente la conferma della ricezione della segnalazione al più tardi dopo 2 giorni lavorativi. Dopo la conferma, l'ufficio competente verificherà se la violazione segnalata rientra nell'ambito applicativo effettivo della Direttiva e comunicherà al whistleblower entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione (o entro 3 giorni dopo la relativa decisione) in che modo la segnalazione è stata classificata e se essa verrà verificata dall'ufficio competente oppure inoltrata al reparto o alle autorità preposte.
- (6) Se le leggi nazionali prescrivono di effettuare provvedimenti conseguenti da parte di un'unità dell'organizzazione o di una persona all'interno della struttura dell'organizzazione aziendale, allora l'ufficio competente menzionato nell'allegato 1 trasmette il caso per l'esecuzione di provvedimenti conseguenti a un'unità dell'organizzazione o a una persona all'interno dell'azienda interessata. In questo caso, l'ufficio o la persona interna all'azienda con il compito di eseguire i provvedimenti conseguenti va inteso in qualità di ufficio competente ai sensi della presente Direttiva.
- (7) L'ufficio competente (se possibile e consentito) si tiene in contatto con il whistleblower, verifica la consistenza della segnalazione ricevuta, se necessario chiede al whistleblower ulteriori informazioni e adotta i provvedimenti conseguenti adeguati.
- (8) L'ufficio competente fornisce al whistleblower un riscontro scritto entro 30 giorni dalla conferma della ricezione della segnalazione. Dopo aver informato il whistleblower e qualora lo giustifichino le circostanze dell'indagine, l'ufficio competente può posticipare di altri 30 giorni la scadenza per la trasmissione del riscontro. A prescindere da ciò, l'ufficio competente è tenuto a fornire un riscontro al whistleblower entro 2 giorni dalla conclusione della verifica.
- (9) Il riscontro comprende la comunicazione dei provvedimenti conseguenti pianificati e già attuati, nonché le relative motivazioni. Il riscontro per il whistleblower non deve interferire con le verifiche o con le indagini interne, né ledere i diritti delle persone che sono oggetto della segnalazione o che sono nominate nella segnalazione.
- (10) L'ufficio competente ottiene dal Gruppo OBO Bettermann WELT tutte le autorizzazioni necessarie per adempiere ai propri compiti, in particolare per la verifica della segnalazione, per la richiesta di informazioni e per l'applicazione di provvedimenti conseguenti. L'ufficio competente dispone delle risorse necessarie per l'adempimento dei propri compiti. Per svolgere i propri compiti, l'ufficio competente agisce in maniera indipendente e può esercitare anche altre attività all'interno del Gruppo OBO Bettermann WELT, purché esse non siano in conflitto con i compiti illustrati nella presente Direttiva, né pregiudichino l'adempimento dei compiti stessi.

(11) I whistleblower hanno il diritto di non autoaccusarsi quando presentano una segnalazione.

(12) L'indagine avviene con la massima riservatezza possibile, per quanto sia compatibile con una verifica approfondita e con le esigenze del Gruppo OBO Bettermann WELT.

3. Documentazione delle segnalazioni

(1) L'ufficio competente deve documentare in forma permanente tutte le segnalazioni ricevute rispettando l'obbligo della riservatezza e le prescrizioni delle rispettive norme nazionali.

(2) In caso di segnalazioni telefoniche, di segnalazioni effettuate tramite un altro tipo di comunicazione vocale o di segnalazioni avvenute nell'ambito di una riunione, una documentazione per iscritto completa e precisa (verbalizzazione) dell'incontro deve avvenire esclusivamente con il consenso del whistleblower. Se non viene fornito un consenso in tal senso, la segnalazione deve essere documentata dall'ufficio competente tramite una sintesi del contenuto (verbale sintetico). Una copia del documento, in cui è stata riportata la registrazione, viene conservata dal whistleblower. L'ufficio competente non effettua registrazioni audio di segnalazioni su violazioni.

(3) Al whistleblower viene data la possibilità di verificare la copia o il contenuto del verbale, di correggerlo se necessario e di confermarlo apponendo la propria firma eventualmente in forma elettronica.

(4) Per ogni caso particolare, l'ufficio competente documenta se il whistleblower ha deciso di mantenere l'anonimato e, se è necessario il consenso del whistleblower in conformità al diritto sulla protezione dei dati, che il whistleblower ha fornito esplicitamente il proprio assenso al trattamento dei dati personali secondo l'allegato 2.

(5) L'ufficio competente adempie anche ai requisiti aggiuntivi per la documentazione delle segnalazioni, che sono stabiliti nelle prescrizioni di legge nazionali applicabili.

4. Tutela del whistleblower

(1) Il Gruppo OBO Bettermann WELT si impegna a mantenere riservata l'identità delle persone menzionate di seguito:

- il whistleblower e le persone a suo sostegno (ad esempio testimoni, parenti prossimi o colleghi, che forniscono informazioni al whistleblower o che possono subire ritorsioni nel proprio ambiente lavorativo, ma che non compaiono in qualità di whistleblower, nonché intermediari, ossia persone fisiche che aiutano il whistleblower durante la procedura e il cui aiuto deve rimanere confidenziale, in relazione alla tutela dei whistleblower di seguito indicate brevemente: whistleblower), purché le informazioni segnalate si riferiscano a violazioni che rientrano nell'ambito applicativo della Direttiva o il whistleblower aveva, al momento della segnalazione, ragioni legittime per affermare che si trattava di un caso del genere,
- le persone a cui si riferisce la segnalazione

- le altre persone citate nella segnalazione, e
 - le persone giuridiche che appartengono ai whistleblower, per le quali essi lavorano o che sono in un rapporto professionale.
- (2) L'identità delle persone menzionate nel paragrafo 1, nonché indicazioni da cui può essere derivata direttamente o indirettamente la loro identità, devono essere rese note solo ai responsabili dell'ufficio competente o alle persone incaricate di eseguire i provvedimenti conseguenti oppure alle persone che collaborano all'adempimento dei loro compiti, e solo nella misura necessaria per lo svolgimento di tali compiti, eccetto che per l'adempimento degli obblighi di legge in vigore nel Paese specifico, compresi gli obblighi risultanti dal diritto dell'UE, o con il consenso esplicito e volontario delle persone menzionate nel paragrafo 1.
- (3) Se l'identità delle persone menzionate nel paragrafo 1, o indicazioni da cui è possibile derivarla direttamente o indirettamente, viene resa nota a causa di specifiche prescrizioni di legge nell'ambito delle indagini delle autorità nazionali o nell'ambito del procedimento giudiziario, allora le persone interessate devono essere informate in anticipo, a meno che ciò non pregiudichi le indagini o il procedimento giudiziario.
- (4) L'obbligo alla riservatezza dell'identità si applica a prescindere dal fatto che l'ufficio responsabile sia competente anche per la segnalazione ricevuta.
- (5) I whistleblower sono tutelati dalla presente Direttiva solo se, sulla base della circostanze concrete e delle informazioni a loro disposizione al momento della segnalazione, possono ritenere ragionevolmente che le informazioni in loro possesso corrispondono alla verità e rientrano nell'ambito di applicazione della presente Direttiva. In caso contrario (in particolare in caso di indicazioni consapevolmente false), allora l'identità del whistleblower non viene tutelata dalla Direttiva, a meno che le normative nazionali applicabili non prevedano altro.
- (6) L'ufficio competente deve respingere informazioni palesemente false fornite dal whistleblower, avvisando quest'ultimo che tali informazioni potrebbero obbligarlo a risarcire i danni o esporlo al rischio di procedimenti penali o amministrativi in funzione dei regolamenti della giurisprudenza nazionale applicabile.
- (7) Presupposti per la tutela del whistleblower sono che
- il whistleblower agisca in buona fede, e
 - le informazioni si riferiscano a violazioni che rientrano nell'ambito applicativo della presente Direttiva o il whistleblower aveva, al momento della segnalazione, ragioni legittime per affermare che si trattava di un caso del genere, e
 - la tutela del whistleblower non è esclusa dalle prescrizioni di legge del rispettivo Paese.
- (8) Il whistleblower non può essere chiamato a rispondere dal punto di vista legale per le modalità con cui ha ottenuto o ha avuto accesso alle informazioni che ha segnalato, a meno che tali modalità non rappresentino in sé un reato penale autonomo o un illecito amministrativo a seconda delle norme della giurisprudenza nazionale applicabile.

- (9) Sono vietate ritorsioni contro il whistleblower che aveva ragioni legittime per affermare che le informazioni segnalate su violazioni corrispondevano, al momento della segnalazione, alla verità e rientravano nell'ambito di applicazione della presente Direttiva, contro le altre persone menzionate nel paragrafo 1 e contro il datore di lavoro. Ciò vale anche per la minaccia o il tentativo di ritorsioni.
- (10) Se il whistleblower, durante il procedimento davanti al tribunale o alle autorità competenti dimostra che egli, in considerazione della propria attività professionale, ha presentato una segnalazione in conformità alla presente Direttiva e ha subito una penalizzazione, allora si suppone che tale penalizzazione rappresenta una ritorsione a causa della segnalazione. In questo caso, la persona (fisica o giuridica), che ha adottato ritorsioni contro il whistleblower, deve dimostrare che la penalizzazione è avvenuta per ragioni sufficientemente legittime o non è riconducibile alla segnalazione.
- (11) In caso di una violazione contro il divieto di ritorsioni, la persona interessata ha diritto al risarcimento del danno subito secondo le prescrizioni del diritto nazionale applicabile.
- (12) Se il whistleblower è stato effettivamente vittima di ritorsioni, ciò non gli dà comunque diritto a ottenere un rapporto lavorativo, un rapporto di formazione professionale o un altro tipo di rapporto contrattuale, né a un avanzamento di carriera.
- (13) Ulteriori sanzioni per la violazione contro le direttive a tutela del whistleblower possono essere previste dalla legislazione per la tutela del whistleblower del rispettivo Paese.

IV. Protezione dei dati

1. Trattamento dei dati

- (1) Il Gruppo OBO Bettermann WELT adempie agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e le leggi nazionali di attuazione, e tratta tutte le informazioni sulle violazioni, a prescindere dalla loro veridicità, con particolare riservatezza e in conformità alle normative vigenti in materia di protezione dei dati. In generale il trattamento dei dati personali, compreso il rilevamento, lo scambio, la trasmissione o la memorizzazione nell'ambito dell'acquisizione e dell'elaborazione di segnalazioni e della relativa verifica, avviene in conformità alle leggi in vigore sulla protezione dei dati, come illustrato più nel dettaglio nell'allegato 2 "Informativa sulla protezione dei dati" nella rispettiva versione in vigore.
- (2) Oltre all'elenco dei trattamenti, da conservare sempre in modo regolamentare e aggiornato, viene tenuta una documentazione scritta sulle persone che hanno accesso alle informazioni e ai dati associati, nonché sui relativi diritti in relazione al trattamento. I collaboratori del Gruppo OBO Bettermann WELT, che partecipano al trattamento delle informazioni, sono tenuti a mantenere la riservatezza sui dati personali di cui vengono a conoscenza in relazione alle

segnalazioni, come stabilito nell'allegato 2 "Informativa sulla protezione dei dati" della presente Direttiva.

- (3) Se in un determinato Paese viene pubblicata un'informativa sulla privacy conforme alle norme locali, essa diviene automaticamente parte della presente Direttiva. In caso di conflitto tra l'informativa sulla privacy secondo la legge locale e l'informativa sulla protezione dei dati acclusa nell'allegato 2, l'informativa sulla privacy secondo la legge locale ha la priorità.

2. Sicurezza informatica e dei dati

- (1) Soluzioni IT per acquisire ed elaborare informazioni su violazioni devono essere verificate e autorizzare prima dell'uso dal garante per la protezione dei dati presso il difensore civico (DR. WEHBERG UND PARTNER mbB) e presso un'azienda del Gruppo OBO Bettermann WELT.
- (2) Il Gruppo OBO Bettermann WELT adempie ai propri doveri di sicurezza per il trattamento dei dati tramite un sistema di sicurezza informatico conforme all'art. 32 GDPR.

3. Modalità di cancellazione

- (1) Di norma, i dati personali vengono conservati finché è necessario e congruo per la verifica della segnalazione. Una volta concluse tutte le procedure in relazione alla segnalazione, l'ufficio competente cancellerà i dati personali ad eccezione di quelli che devono essere conservati e trattati per esercitare e difendere i diritti del Gruppo OBO Bettermann WELT.
- (2) Il momento della cancellazione dei dati personali memorizzati e trattati dal Gruppo OBO Bettermann WELT per esercitare e difendere i propri diritti dipendono dai termini di prescrizione massimi per illeciti amministrativi e penali o per l'accertamento delle responsabilità civili secondo il rispettivo diritto locale applicabile.
- (3) I dati riconducibili a una segnalazione che non ha condotto o non può condurre a un procedimento disciplinare o giudiziale, vengono cancellati dopo la conclusione dell'indagine.
- (4) Quanto indicato in precedenza si applica a specifici termini di conservazione dei dati che sono stabiliti dal diritto nazionale applicabile del rispettivo Paese, a cui si rimanda nell'allegato 3 e che ha la priorità in caso di conflitto con il paragrafo 3.

V. Altri argomenti

1. Verifica del sistema Whistleblowing

Il Gruppo OBO Bettermann WELT è tenuto a verificare annualmente il sistema Whistleblowing e, nel frattempo, a effettuare le modifiche necessarie.

2. Informazioni specifiche per paese

I rimandi alle normative nazionali, all'elenco degli uffici competenti nazionali esterni e ai dati di contatto della autorità nazionali per la protezione dei dati sono riportati nell'allegato 3 della presente Direttiva.

VI. Elenco degli allegati

Allegato 1	Uffici competenti
Allegato 2	Informativa sulla protezione dei dati
Allegato 3	Informazioni specifiche per paese